

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CERCASI UN FINE - APS"

#### Preambolo

L'Associazione di Promozione Sociale "Cercasi un fine" nasce nell'ambito di alcune scuole di formazione all'impegno sociale e politico presenti in Puglia, a partire dal 2002. Le scuole sono state promosse da realtà locali e coordinate scientificamente da Rocco D'Ambrosio, sacerdote, docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Nella primavera del 2005 le scuole hanno iniziato una collaborazione scientifica ed operativa con il Centro Studi Erasmo Onlus di Gioia del Colle, presieduto dal dott. Franco Ferrara.

Inoltre, nello stesso periodo, per comunicare le varie esperienze formative, le scuole, insieme al Centro Studi Erasmo, hanno dato vita al periodico di cultura e politica "Cercasi un fine", il cui primo numero è stato pubblicato nel giugno del 2005. Esso è un foglio di collegamento e luogo di dibattito sui temi dell'impegno culturale, religioso, sociale e politico. Il giornale è diretto da Rocco D'Ambrosio, ha una redazione composta da rappresentanti di tutte le scuole. Il giornale dispone anche di un sito web: www.cercasiunfine.it, su cui è possibile rinvenire anche la storia e le informazioni relative alle scuole e alle loro attività.

Nel maggio del 2018 l'Associazione ha promosso una scuola per l'insegnamento della lingua e cultura italiana, rivolta ai cittadini stranieri del territorio.

L'affermazione dei ragazzi di don Lorenzo Milani, che sigla la testata del giornale, contiene già una sintesi del fine dell'Associazione: "Cercasi un fine. Bisogna che il fine sia onesto. Grande. Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come lei vuole amare se non con la politica o col sindacato o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte".

L'Associazione "Cercasi un fine" è promossa da cristiani che concepiscono l'impegno culturale, religioso, sociale e politico come servizio e amore concreto verso tutti, in particolare verso gli ultimi; evitando il rifugiarsi nel privato e le forme deleterie di spiritualismo, di disimpegno e deresponsabilizzazione in ogni campo dell'attività umana, prendendo le distanze da ogni compromesso e connivenza con i poteri corrotti, cercando onestamente e ostinatamente tutte le vie per realizzare città a misura di persona umana, nella giustizia, nella solidarietà, nell'accoglienza e nella pace.

L'Associazione "Cercasi un fine - APS" vuole essere punto di incontro e formazione per tutte le donne e gli uomini di buona volontà, che nella diversità delle culture, religioni e tradizioni politiche, sono autentici compagni di strada perché ispirati dai principi fondanti il vivere civile e politico, espressi nella Carta costituzionale italiana.

Luglio 2008 – Ottobre 2022

# Statuto

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

### Art. 1

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Cassano delle Murge (BA) via Sanges, 11/A, quale ente del terzo settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Cercasi un fine - Aps", in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. n. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Altre sedi possono essere istituite in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato; essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci assunta con le maggioranze stabilite dall'articolo 20).

#### Art. 2.

L'associazione "Cercasi un fine APS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira per contenuti e struttura ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche.

#### Finalità e attività

### Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, è non governativa e apartitica, cioè rigorosamente autonoma e indipendente da partiti e movimenti politici.

L'Associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui al successivo art. 4 e opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui l'art. 5 del Codice del Terzo Settore: educazione e formazione; organizzazione di attività culturali, formazione extrascolastica, accoglienza, beneficenza e promozione e tutela dei diritti umani e civili.

E in particolare persegue le seguenti finalità:

- a. la formazione alla vita culturale, sociale e politica delle cittadine e dei cittadini; la formazione specifica per coloro che svolgono ruoli politici e istituzionali;
- b. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- c. promozione della cultura della legalità e della trasparenza, della sussidiarietà e della cittadinanza attiva nel quadro dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- d. promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e. promozione delle pari opportunità;
- f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g. promozione della tutela e del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- h. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
- i. promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. n. 117/2017;
- j. prevenzione della dispersione scolastica, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa;
- k. promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. n. 117/2017;
- l. promozione del riutilizzo dei beni pubblici non utilizzati.

#### Art. 4

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale:

- a. organizzazione e gestione di incontri, seminari, convegni, workshop, scuole e percorsi di formazione sociale e politica, corsi intensivi, pubblicazione di periodici, attività editoriali, eventi artistici o ricreativi di interesse sociale;
- b. attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. di cui all'art. 5 d. lgs. n. 117/2017;
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d. iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 l. n. 53/2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, co. 266, l. n. 244/2007;
- e. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166/2016, e successive modificazioni:
- f. erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. n. 117/2017;
- g. attività specifiche per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane;
- h. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- i. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d. lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni;
- j. attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 21. n. 141/2015 e successive modificazioni;
- k. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- l. partecipazione, per scopi sociali, all'assegnazione, in concessione a titolo gratuito, di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, per l'esercizio delle suddette attività, potrà collaborare nelle forme più opportune con Istituzioni pubbliche e private. In particolare l'Associazione si collegherà a quelle Istituzioni che operano per l'assistenza sociale e sociosanitaria in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e di persone migranti.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate l'Associazione potrà promuovere l'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 117/2017, nonché acquistare o ricevere donazioni di beni mobili e immobili, fornire prodotti, stipulare contratti, accordi, convenzioni con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, necessari ed opportuni per il raggiungimento della finalità statutarie.

#### Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le Reti Associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

### Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

### Soci

# Art. 7

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Dell'Associazione può far parte un numero illimitato di Soci, persone fisiche, sia cittadini italiani che stranieri. Possono essere ammessi come associati altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il numero minimo di soci è quello previsto dalla legge.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I Soci si distinguono in Soci fondatori, Soci onorari e Soci ordinari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci onorari coloro ai quali tale qualifica venga attribuita dal Consiglio Direttivo, e accettata dall'interessato, in virtù del significativo contributo prestato per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Sono Soci ordinari gli associati successivamente alla costituzione dell'Associazione la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. L'aspirante Socio, nel firmare la domanda di ammissione, deve dichiarare espressamente di accettare in tutte le sue parti lo Statuto sociale, il Regolamento interno e le direttive e deliberazioni di tutti gli organi dell'Associazione.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

## Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione.

#### Diritti e doveri dei soci

#### Art.10

I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile, trasmissibile.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua bontà sociale rimane di proprietà dell'Associazione. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

# Perdita della qualità di socio

#### Art. 11

La qualifica di Socio si perde:

- a. per decesso;
- b. per morosità;
- c. per dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d. per esclusione a causa dell'inosservanza del Regolamento interno e/o delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione, per atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Sulla perdita della qualifica di Socio, per i motivi innanzi esposti, decide il Consiglio Direttivo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Contro tale provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

# Volontari

# Art.12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 € giornalieri e 150 € mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

### Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno il loro contributo economico libero e volontario. I Sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

### Lavoratori

#### Art. 14

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, Il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

# Organi sociali e cariche elettive

### Art. 15

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. l'Organo di controllo, ove nominato;
- d. il Revisore dei Conti, ove nominato.

Tutte le cariche sono elettive. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

# L'assemblea

### Art.16

L'Assemblea è organo sovrano ed è costituita da tutti i Soci.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento motivati, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi socio aderente all'Associazione.

## Art. 17.

L'Assemblea è convocata, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione effettuata mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e per posta elettronica, mediante l'invio di lettera raccomandata A/R o raccomandata a mano, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'assemblea sono convocati tutti soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

# Art. 18

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a. discute e approva il bilancio;
- b. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c. definisce il programma generale annuale di attività;
- d. procede all'elezione e alla revoca dei Consiglieri del Direttivo, determinandone previamente il numero

dei componenti e scegliendo la maggioranza di questi tra i soci con almeno 5 anni di anzianità associativa;

- e. procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g. discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- h. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i. ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- j. delibera su ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- k. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- 1. delibera sulla creazione di nuove sedi in Italia e all'estero;
- m. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- n. discute decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- o. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### Art.19

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

### Art. 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

# Art. 21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su richiesta.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alle sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

# Consiglio Direttivo

# Art.22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall'assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta che vi sia materia su cui deliberare oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

#### Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, può delegare anche a membri non componenti il Consiglio o estranei all'Associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Nello specifico:

- a. elegge tra i propri componenti, con almeno 5 anni di anzianità associativa, il Presidente;
- b. elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c. elegge tra i propri componenti il Tesoriere e il Segretario;
- d. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f. predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g. individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- h. predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i. conferisce procure generali e speciali;
- j. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k. propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- 1. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- m. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- n. delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- o. propone all'Assemblea ordinaria annuale l'approvazione dell'ammontare della quota associativa;
- p. delibera sugli acquisti e le alienazioni immobiliari e mobiliari, l'assunzione di obbligazioni anche cambiarie, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, l'esercizio di azioni giudiziarie e revocazione, la stipula di compromessi e transazioni, la nomina di avvocati e procuratori per determinati affari;
- q. nomina il direttore responsabile del periodico "Cercasi un fine" e i componenti della redazione del giornale cartaceo e del sito web;
- r. delibera sui contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di particolari manifestazioni di ampio respiro culturale, religioso, sociale e politico.

# Art. 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

# Il Presidente

#### Art. 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### Il tesoriere

# Art. 27

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al tesoriere può essere conferito il potere di operare con le banche gli uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

# Il segretario

### Art. 28

Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

### L'Organo di Controllo

### Art. 29

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

# Revisore legale dei conti

# Art. 30

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

# Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

### Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate annuali comunque denominate inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

# Art. 32

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a. quote associative degli aderenti;
- b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. rendite patrimoniali;
- f. attività di raccolta fondi;
- g. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

# Art. 33

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. beni immobili, mobili, denaro;
- b. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le dette attività potranno essere acquisite anche in virtù di donazioni e lasciti testamentari.

### Art. 34

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## Libri sociali

# Art. 35

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro degli associati;
- b. libro dei volontari;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

# Pubblicità e trasparenza

#### Art. 36

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

# Bilancio sociale e informativa sociale

#### Art. 37

Se ricavi, rendite, proventi o entrate annuali comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. lgs. 117/2017)) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Controllo e ai dirigenti.

# Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

### Art. 38

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, co. 2 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## Norma finale

# Art. 39

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

# Note

- \* Tappe dello Statuto:
- Il primo Statuto di cercasi un fine Onlus è stato approvato il 19 luglio 2008; registrato il 25 luglio 2008 presso l'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle; modificato, in Assemblea ordinaria, il 13 settembre 2008; registrato il 2 ottobre 2008 presso l'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle. In data 8 ottobre 2008 l'Agenzia delle Entrate ha iscritto Cercasi un fine all'anagrafe delle Onlus. In data 15 Dicembre 2008 la Regione Puglia ha iscritto Cercasi un fine nel registro delle associazioni di promozione sociale (Nr: 91; Datato: Provvedimento: 962; Indirizzo: Via Carlo Chimenti, 60; Comune: Cassano delle Murge (Ba); Area: Promozione dei diritti civili e sociali, Affermazione e attuazione principi della pace, Sviluppo partecipazione attiva delle famiglie). In data 13 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha attribuito, a Cercasi un fine, la Partita Iva 07905760729, per l'attività di commercio al dettaglio di libri nuovi.
- L'attuale Statuto è vigente dal 22 ottobre 2022, data in cui è stato approvato in Assemblea Straordinaria dei Soci, nella sede dell'associazione, a Cassano delle Murge (Ba), in via Sanges 11/A, riformando il precedente del 2008, alla presenza della dott.ssa Claudia Chiaia, notaio in Cassano delle Murge, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, che ha registrato l'atto a Bari il 25/10/2022, n. 47809, Serie 1T.
- In data 2 dicembre 2022 "Cercasi un fine APS" (nuova denominazione dell'associazione) è stata iscritta

nella sezione "Associazione di promozione" del **RUNTS** (N. 1408 del 02/12/2022 del Registro delle Determinazioni, Regione Puglia, Dipartimento Welfare, servizio RUNTS). Per effetto della predetta iscrizione, nella stessa data del 2 dicembre 2022, l'Associazione ha acquistato la **personalità giuridica**.

- La testata cartacea "Cercasi un fine" e il sito web www.cercasiunfine.it sono registrati presso il Tribunale di Bari, n. 23/2005.

Cassano delle Murge, 16 dicembre 2022

In fede

UN FINE\*

Il presidente pro tempore Rev. Prof. Rocco D'Ambrosio